Sentenza del 09/06/2020 n. 10962 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Premesso che:

1. U.C. ricorreva per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Piemonte in data 10 giugno 2011, n. 39/10, con la quale era stato respinto l'appello proposto da esso ricorrente contro la pronuncia della commissione tributaria provinciale di Torino, reiettiva dei due ricorsi riuniti, nei confronti del Comune di Gassino Torinese e di Equitalia Nomos spa, contro il ruolo n. 2008/8648 relativo ad Ici degli anni 2000 e 2001 e contro la susseguente cartella esattoriale;

2. la causa, veniva rinviata con ordinanza 21 novembre 2018 per dar modo al ricorrente di integrare la documentazione relativa al dedotto avvalimento della procedura di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. 193/2016 convertito dalla legge 225/2016, e successivamente, con ordinanza 9 maggio 2019, perché il ricorrente rinunciasse al ricorso così come richiesto dallo stesso articolo 6;

3. il ricorrente depositava la rinuncia in data 25 giugno 2019;

4. deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione di spese.

PQM

la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza